



COMUNE DI BUSSETO
Provincia di Parma

REGOLAMENTO

C O S A P

(CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE)

Approvato con deliberazione del C.C. n° 67 del 29/12/2008

Piazza G. Verdi, 10 – 43011 BUSSETO ☎ 0524-931711

INDICE

- Articolo 1. Ambito e finalità del regolamento.**
- Articolo 2. Definizioni.**
- Articolo 3. Distinzione delle occupazioni**
- Articolo 4. Concessioni**
- Articolo 5. Procedimento per il rilascio degli atti di concessione**
- Articolo 6. Richiesta di occupazione**
- Articolo 7. Istruttoria della richiesta**
- Articolo 8. Rilascio della concessione – Deposito cauzionale**
- Articolo 9. Rinuncia alla richiesta di occupazione**
- Articolo 10. Principali obblighi del concessionario**
- Articolo 11. Modifica, sospensione e revoca del provvedimento di concessione per sopravvenuti motivi di interesse pubblico**
- Articolo 12. Revoca per causa imputabile al concessionario, decadenza e cessazione di efficacia della concessione**
- Articolo 13. Subentro nella concessione**
- Articolo 14. Rinnovo , proroga e disdetta della concessione**
- Articolo 15. Anagrafe delle concessioni**
- Articolo 16. Occupazioni d'urgenza**
- Articolo 17. Occupazioni occasionali di breve durata**
- Articolo 18. Commercio su aree pubbliche**
- Articolo 19. Occupazioni abusive**
- Articolo 20. Oggetto del canone di concessione**
- Articolo 21. Soggetti tenuti al pagamento del canone**
- Articolo 22. Determinazione della superficie soggetta al canone**
- Articolo 23. Limiti delle occupazioni**
- Articolo 24. Suddivisione del territorio comunale**
- Articolo 25. Determinazione del canone**
- Articolo 26. Particolari tipologie e criteri di determinazione della relativa superficie**
- Articolo 27. Determinazione del canone per le occupazioni permanenti**
- Articolo 28. Determinazione del canone per le occupazioni temporanee**
- Articolo 29. Determinazione del canone per le occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi**
- Articolo 30. Agevolazioni**
- Articolo 31. Esclusioni**
- Articolo 32. Accertamento dell'entrata**
- Articolo 33. Modalità e termini per il pagamento del canone**
- Articolo 34. Rimborsi**
- Articolo 35. Interessi legali**
- Articolo 36. Sanzioni**
- Articolo 37. Riscossione coattiva**
- Articolo 38. Contenzioso**
- Articolo 39. Entrata in vigore del presente regolamento**

Art. 1

Ambito e finalità del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi e per gli effetti dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modifiche ed integrazioni, disciplina i criteri di applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche ed aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, nonché per il rilascio e la revoca delle concessioni per le occupazioni medesime.

2. Sono disciplinati, altresì, la misura della tariffa, la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, le modalità e i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni, le sanzioni.

Art. 2

Definizioni

1) Ai fini del presente Regolamento, s'intendono:

- a) per "canone" o "COSAP", l'importo dovuto al Comune per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- b) per "occupazione" o "occupare", la esclusiva disponibilità o l'occupazione anche di fatto di suolo o di spazi pubblici, come sotto definiti, con conseguente sottrazione degli stessi all'uso generale della collettività;
- c) per "concessione", l'atto amministrativo mediante il quale il Comune consente l'occupazione suddetta;
- d) per "concessionario" il titolare della concessione, vale a dire il soggetto che ha ottenuto dal Comune il provvedimento per effettuare legittimamente l'occupazione;
- e) per "area pubblica" o "spazio pubblico", le aree ed i relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, nonché a titolo di equiparazione, le aree di proprietà privata, sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi e termini di legge, una servitù di pubblico passaggio.

2) Per "coefficiente moltiplicatore" previsto dall'art. 63, comma 2 lettera c), del D.Lgs. n. 446 del 1997, per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell'occupazione, la misura con cui moltiplicare la tariffa.

Art. 3

Distinzione delle occupazioni

1. Le occupazioni sono permanenti o temporanee in relazione ai seguenti criteri:

- a) sono permanenti le occupazioni, di carattere stabile, effettuate anche con manufatti, la cui durata, risultante dal provvedimento di concessione, non è inferiore all'anno e, comunque, non è superiore a 29 anni. Le frazioni inferiori all'anno sono computate, oltre il primo, per l'intero anno.
- b) sono temporanee le occupazioni, effettuate anche con manufatti, la cui durata, risultante dall'atto di autorizzazione, è inferiore all'anno.

2. Le occupazioni abusive, comunque effettuate, risultanti dal verbale di contestazione redatto da un pubblico ufficiale, sono considerate sempre temporanee.

3. Qualsiasi occupazione di aree o spazi di cui all'art. 1, anche se temporanea è

assoggettata ad apposita preventiva concessione comunale rilasciata dall'Ufficio competente, su domanda dell'interessato. Non è richiesta la concessione per occupazioni determinate dalla sosta di veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci.

Art. 4 Concessioni

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, anche se escluse dall'applicazione del presente Canone, devono essere effettuate esclusivamente previo rilascio del relativo atto di concessione costituente titolo per l'occupazione medesima, fatte salve le occupazioni d'urgenza, per le quali si applicano le disposizioni di cui all'art 16 del presente regolamento.
2. La concessione all'occupazione del suolo pubblico ha natura personale.
3. La concessione può essere rilasciata a persone fisiche o giuridiche oppure ad associazioni non riconosciute ai sensi dell'art. 36 del Codice Civile.
4. La concessione di natura temporanea, se ricorrente e con le medesime caratteristiche, può essere rilasciata per più annualità.

Art. 5 Procedimento per il rilascio degli atti di concessione

1. Il rilascio dei provvedimenti di concessione, costituenti titolo per l'occupazione, è subordinato all'attivazione, allo sviluppo ed alla conclusione del relativo procedimento amministrativo in tutte le sue fasi.
2. Detto procedimento è regolato dai principi generali previsti in materia e va coordinato ed integrato con le disposizioni previste dal Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada, e dal relativo regolamento di esecuzione ed attuazione, nonché dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, attinente la disciplina dei procedimenti amministrativi.

Art. 6 Richiesta di occupazione

1. Chiunque intenda occupare, nel territorio comunale, spazi ed aree di cui alle definizioni, in via temporanea o permanente, deve preventivamente presentare apposita domanda al competente Servizio. E' fatto divieto di occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio senza la specifica concessione.
2. La domanda di concessione deve essere redatta in carta legale sull'apposito stampato predisposto dal Comune e deve contenere:
 - a) nel caso di persona fisica o di impresa individuale: le generalità, la residenza o domicilio legale, il codice fiscale del richiedente, il numero di partita IVA, qualora lo stesso ne sia in possesso, nonché il recapito telefonico ed il numero di fax;
 - b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lettera a): la denominazione o ragione sociale, la sede legale e amministrativa, il codice fiscale o la partita Iva, nonché le generalità del legale rappresentante o dell'amministratore anche di fatto che sottoscrive la domanda, il recapito telefonico ed il numero di fax; nel caso di condomini, la domanda deve essere sottoscritta dall'amministratore con

l'indicazione del numero del conto fiscale.

- c) l'ubicazione e la determinazione della porzione di area o spazio pubblico che si chiede di occupare
 - d) la superficie o l'estensione lineare che si intende occupare;
 - e) la durata e la frequenza della occupazione;
 - f) il tipo e l'attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare l'area nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire;
 - g) dichiarazione di sottostare a tutti gli obblighi e le condizioni derivanti dal presente regolamento e dalle leggi, nonché a tutte le altre disposizioni che il comune intendesse prescrivere in ordine alla domanda prodotta e a tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà;
2. Qualora dalla domanda non sia possibile identificare e delimitare esattamente l'area, la domanda stessa deve essere corredata da una planimetria dell'area interessata.
 3. Il richiedente è tenuto a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda compresi gli elementi di identificazione di eventuali autorizzazioni di cui sia già in possesso, qualora l'occupazione sia richiesta per l'esercizio di attività soggetta ad autorizzazione.
 - 5) La domanda, predisposta secondo le modalità sopraindicate, dovrà essere presentata:
 - a) per le occupazioni permanenti: almeno 30 giorni prima della data indicata per l'inizio dell'occupazione stessa;
 - b) per le occupazioni temporanee: almeno 10 giorni prima della data prevista per l'occupazione.
 - c) Per i venditori ambulanti non titolari di concessione che effettuino occupazioni occasionali e non ricorrenti di durata inferiore ad un giorno, previa autorizzazione verbale dell'Ufficio di Polizia Municipale, l'attestazione di avvenuto pagamento del canone tiene luogo al rilascio della concessione.

Art. 7

Istruttoria della richiesta

1. Le domande di occupazione sono assegnate all'Ufficio competente per l'istruttoria e la definizione delle stesse.
2. Il Settore competente provvede ad inoltrarle agli uffici competenti per acquisire gli eventuali pareri tecnici, le certificazioni e la documentazione che si rendano opportuni o che siano prescritti da norme o regolamenti, inerenti in particolare la normativa urbanistica e il profilo della viabilità e della sicurezza della circolazione.
3. In caso di più domande riguardanti l'occupazione della medesima area, se non diversamente disposto da altre norme specifiche, costituisce condizione di priorità la data di presentazione della domanda.
4. L'atto di concessione, che costituisce titolo di legittimazione all'occupazione e all'utilizzo dell'area pubblica, deve contenere:
 - a) gli elementi identificativi della concessione di cui all'art. 6.2;
 - b) le condizioni di carattere tecnico e amministrativo alle quali è subordinata la

- concessione;
- c) la durata della concessione e la frequenza dell'occupazione;
 - d) l'obbligo di corrispondere il canone di concessione;
 - e) l'obbligo di osservare quanto previsto dall'art. 10
 - f) l'eventuale misura del deposito cauzionale;
 - g) il prospetto di determinazione del canone dovuto;
5. Il procedimento di concessione delle occupazioni permanenti deve concludersi entro 30 giorni con il provvedimento necessario o, in caso di diniego, con atto motivato comunicato al richiedente nelle forme di legge.
6. In caso di occupazioni temporanee il provvedimento di concessione deve concludersi entro 10 giorni dalla richiesta.

Art. 8

Rilascio della concessione – Deposito cauzionale

1. Il provvedimento di concessione è rilasciato dall'Ufficio competente previo versamento da parte del richiedente :
- a) del canone dovuto (copia della ricevuta di pagamento deve essere consegnata all'ufficio competente);
 - b) delle spese relative alla marca da bollo;
 - c) delle eventuali spese di sopralluogo;
 - d) delle eventuali somme richieste a titolo di deposito cauzionale.
2. Il servizio competente al rilascio della concessione può pretendere il versamento di un deposito cauzionale qualora:
- a) l'occupazione comporti la manomissione dell'area occupata, con conseguente obbligo del ripristino dell'area stessa nelle condizioni originarie;
 - b) dalla occupazione possano derivare danni al demanio comunale.
3. L'ammontare della cauzione, di importo comunque non inferiore ad Euro 300,00 (trecento) è stabilito dall'Ufficio responsabile, in misura proporzionale all'entità dei lavori e delle opere da realizzare. Detta somma non produce interessi, resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento amministrativo ed è restituita entro il termine di trenta giorni dalla data di verifica da parte del competente ufficio del comune della regolare esecuzione dell'occupazione, al regolare ripristino dello stato dei luoghi e dell'inesistenza di danni sul territorio.

Art. 9

Rinuncia alla richiesta di occupazione

1. Il soggetto che non fosse più interessato ad ottenere tale provvedimento, deve rappresentare in forma scritta la sua volontà almeno sette giorni prima della data di inizio della occupazione richiesta allo stesso ufficio cui era rivolta la domanda, al fine di interrompere il procedimento e consentire l'attività di accertamento da parte degli organi di polizia municipale.

2. In caso contrario sorge l'obbligazione del pagamento del canone correlata all'emanazione del provvedimento, fatta salva la dimostrazione che l'occupazione non è avvenuta per motivi di forza maggiore.

Art. 10

Principali obblighi del concessionario

1. Il concessionario deve rispondere in proprio di tutti i danni derivanti dal godimento della concessione, senza riguardo alla natura e all'ammontare dei medesimi, che possono arrecarsi a terzi per effetto dell'occupazione.
2. Il concessionario, oltre ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché le condizioni contenute nell'atto di concessione, ha l'obbligo:
 - a) di esibire, a richiesta degli addetti comunali, l'atto di concessione;
 - b) di mantenere in condizioni di ordine e pulizia l'area che occupa;
 - c) di verificare il buono stato di conservazione delle strutture utilizzate per l'occupazione;
 - d) di eseguire gli interventi necessari per assicurare la sicurezza delle strutture utilizzate per l'occupazione;
 - e) di provvedere, a proprie spese e cura, al termine dell'occupazione, a ripristinare il suolo come era in origine, rimuovendo anche le opere installate. In mancanza, vi provvede il Comune con addebito delle spese, utilizzando eventualmente la cauzione;
 - f) di provvedere al versamento del Canone secondo le modalità e nei termini previsti dal presente regolamento;
 - g) conservare le ricevute di pagamento del Canone per un periodo di 5 annualità, anche al fine di esibirle a richiesta degli uffici o organi preposti al controllo.
3. Nella esecuzione dei lavori connessi alla occupazione concessa, il concessionario deve osservare le norme tecniche e pratiche previste in materia dalle leggi, dai regolamenti e dagli usi e consuetudini locali. In ogni caso il concessionario deve:
 - a) non arrecare molestia o disturbo al pubblico ed intralcio alla circolazione;
 - b) evitare scarichi e depositi di materiali sull'area pubblica non consentiti dall'Autorità comunale;
 - c) evitare scarichi di acqua sull'area pubblica e, in caso di assoluta necessità, provvedere alla loro canalizzazione, rispettando le norme igieniche richieste dalla situazione dei luoghi od imposte dalla autorità sanitaria;
 - d) collocare ripari adatti, per evitare spargimenti di materiali sui suoli adiacenti pubblici e privati e predisporre mezzi atti ad evitare sinistri e danni ai passanti
 - e) comunicare ai Servizi interessati la variazione della residenza anagrafica o della sede sociale e la variazione del legale rappresentante nell'eventualità che la stessa non comporti modifica del titolo concessorio;
 - f) provvedere tempestivamente a richiedere la variazione del titolo concessorio al Servizio che a suo tempo rilasciò l'atto in caso di:
 - nomina nuovo legale rappresentante o amministratore condominiale nel caso in cui lo stesso sia intestatario del titolo concessorio;
 - modifica della ragione sociale o denominazione sociale della società;
 - g) restituire l'originale dell'atto di concessione nel caso di rinuncia, cessione, revoca, decadenza del provvedimento stesso.

4. Il titolare della concessione deve custodire gli atti ed i documenti che provano la legittimità dell'occupazione e deve esibirli a richiesta del personale incaricato dal comune. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione dei suddetti documenti, l'interessato deve darne immediata comunicazione al competente ufficio del comune che, dietro corresponsione delle spese necessarie, provvederà a rilasciare i duplicati.

Art. 11

Modifica, sospensione e revoca del provvedimento di concessione per sopravvenuti motivi di interesse pubblico.

1. Il Comune, con atto motivato del Responsabile del servizio che ha rilasciato l'atto di concessione, può modificare, sospendere o revocare, in qualsiasi momento, il provvedimento stesso ovvero imporre nuove condizioni per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, senza essere tenuto a dovere corrispondere alcun indennizzo.
2. L'espresso provvedimento di modifica, di sospensione o di revoca è notificato all'interessato al quale è contestualmente assegnato un congruo termine per l'esecuzione dei lavori di rimozione dell'occupazione e rimessa in pristino dell'area o degli spazi occupati ovvero di modifica dell'occupazione. Decorso inutilmente tale termine il servizio competente al rilascio si attiverà affinché tali lavori siano eseguiti d'ufficio con rivalsa delle spese a carico del titolare della concessione.
3. La modifica dell'atto di concessione comporta il rimborso della parte di canone che risulta dalla differenza tra il canone pagato e quello rideterminato in base ai nuovi elementi di calcolo.
4. La sospensione temporanea della concessione per motivi di ordine pubblico o per cause di forza maggiore dà diritto alla riduzione del canone in misura proporzionale alla durata della sospensione.
5. La revoca per sopravvenuti motivi di interesse pubblico dà diritto alla restituzione proporzionale del canone eventualmente pagato, a decorrere dalla cessazione di fatto dell'occupazione e in misura proporzionale al periodo di mancata occupazione esclusa qualsiasi altra indennità.
6. Cessate le cause di interesse pubblico che hanno dato luogo alla revoca della concessione questa potrà essere rilasciata, per la medesima area, ad altri soggetti soltanto a seguito di rifiuto da parte del precedente occupante di occupare di nuovo l'area.

Art. 12

Revoca per causa imputabile al concessionario, decadenza e cessazione di efficacia della concessione

1. Il titolare della concessione incorre nella decadenza del provvedimento dichiarata dal Servizio che a suo tempo ha rilasciato l'atto di concessione:
 - a) qualora, anche tramite i suoi collaboratori o dipendenti, il titolare non rispetti le condizioni imposte con l'atto di concessione, ovvero non osservi le norme stabilite dalla legge o dai regolamenti;
 - b) mancato o parziale versamento del canone alla scadenza prevista dal presente regolamento;

- c) per violazione delle norme di cui agli articoli 13 "Subentro nella concessione" relative al divieto di sub concessione ed alle modalità di subingresso nell'uso del bene concesso, nonché agli obblighi del concessionario;
 - d) per uso improprio o diverso della occupazione, rispetto a quello per il quale è stata rilasciata la concessione;
 - e) se, in caso di occupazione temporanea, senza giustificato motivo non occupa il suolo nei 5 giorni successivi alla data stabilita per l'inizio dell'occupazione nella concessione;
 - f) se, in caso di occupazione permanente, senza giustificato motivo non occupa il suolo nei 30 giorni successivi alla data stabilita per l'inizio dell'occupazione.
2. La decadenza del provvedimento di concessione non dà diritto al rimborso o alla riduzione del Canone già pagato o dovuto per l'anno in corso né tanto meno a qualsiasi altra forma di indennizzo.
 3. La decadenza è dichiarata dal Responsabile del servizio competente con provvedimento che dispone i termini e le modalità di sgombero e ripristino del suolo.

Art. 13 **Subentro nella concessione**

1. Il provvedimento di concessione all'occupazione permanente o temporanea del suolo o dello spazio pubblico ha carattere personale e, pertanto, non ne è ammessa la cessione ad altri.
2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a terzi l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'occupazione, il subentrante è obbligato ad attivare, entro 60 giorni dal trasferimento, il procedimento per il rilascio della nuova concessione, proponendo all'amministrazione apposita domanda con l'indicazione degli elementi di cui all'articolo 6 e seguendo le procedure di cui all'art. 19 della legge 241/1990.
3. Nella stessa domanda devono essere indicati gli estremi della precedente concessione rilasciata per l'attività rilevata.

Art. 14 **Rinnovo , proroga e disdetta della concessione**

1. I provvedimenti di concessione per occupazioni permanenti sono rinnovabili alla scadenza; le concessioni temporanee possono essere prorogate.
2. Il concessionario, qualora intenda rinnovare la concessione di occupazione permanente, deve inoltrare apposita richiesta almeno 30 giorni prima della scadenza con indicazione degli estremi del provvedimento originario da rinnovare.
3. Il concessionario, qualora intenda prorogare l'occupazione temporanea, deve presentare domanda di proroga all'ufficio competente almeno 7 giorni prima della scadenza della concessione in atto, indicando la durata ed i motivi della richiesta di proroga nonché gli estremi del provvedimento originario.
4. In caso di mancato utilizzo dello spazio già concesso, a parte il caso di subingresso, il rimborso del canone è calcolato sulla base del periodo del non uso, ed è subordinato, al fine di poter effettuare i dovuti accertamenti, ai seguenti adempimenti:

- a) La disdetta anticipata della concessione per occupazione permanente deve essere comunicata 30 giorni prima della data di prevista cessazione della occupazione salvo il caso di forza maggiore o per fatto del comune;
- b) Il non utilizzo dello spazio nelle occupazioni temporanee deve essere comunicato almeno 7 giorni prima della data di prevista cessazione della occupazione salvo il caso di forza maggiore o per fatto del comune.

Art. 15 **Anagrafe delle concessioni**

- 1. Gli uffici competenti al rilascio provvedono a registrare i provvedimenti di concessione seguendo l'ordine cronologico della data di presentazione. Gli stessi uffici provvedono, altresì, a registrare le date di scadenza dei predetti provvedimenti nonché le loro eventuali variazioni.

Art. 16 **Occupazioni d'urgenza**

- 1. Per far fronte a gravi situazioni d'urgenza e d'emergenza o quando si tratti di provvedere a lavori per tutela della pubblica incolumità che non consentono alcun indugio, l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o private soggette a servitù di pubblico passaggio può essere effettuata dall'interessato anche prima dell'ottenimento del formale atto di concessione che verrà rilasciato successivamente con esplicita indicazione che trattasi di atto in sanatoria ai sensi del presente articolo.
- 2. In tali situazioni l'interessato ha l'obbligo di:
 - a. dare immediata, e comunque non oltre 24 ore dall'inizio dell'occupazione, comunicazione al Servizio Polizia Municipale via fax o a mezzo telegramma, dell'occupazione effettuata. Sarà cura del Servizio Polizia Municipale inoltrare la comunicazione al Servizio competente al rilascio dell'eventuale concessione a sanatoria;
 - b. presentare la domanda di cui all'art. 6 per il rilascio dell'atto di concessione entro il primo giorno lavorativo successivo all'inizio dell'occupazione.
- 3. La mancata comunicazione o l'inesistenza delle condizioni che hanno determinato l'occupazione d'urgenza danno luogo all'applicazione della sanzione prevista dall'art 37, comma 4°, del presente regolamento per le occupazioni abusive.
- 4. Per le occupazioni d'urgenza il pagamento del Canone deve essere effettuato prima del ritiro dell'atto di concessione in sanatoria il cui rilascio è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.

Art. 17 **Occupazioni occasionali di breve durata**

- 1. Non sono soggette ad istanza di concessione ma a semplice comunicazione scritta da presentare almeno 3 giorni prima all'Ufficio competente le occupazioni, che non comportano intralcio al traffico veicolare con utilizzo anche indiretto della carreggiata,

di durata non superiore ad ore 6 (sei), riguardanti attività di pulizia o piccoli lavori di manutenzione edile o del verde.

2. Le occupazioni di cui al precedente comma, qualora interessino zone commerciali, devono essere predisposte, per quanto possibili, al di fuori dell'orario di apertura degli esercizi. Le occupazioni di durata superiore a 6 (sei) ore sono soggette ad autorizzazione.
3. Le istanze di occupazione di cui all'art. 31, lettera j) - m) effettuate in occasione di fiere e mercati sono richieste con le modalità previste dai rispettivi regolamenti e valgono ai fini dell'occupazione dell'area pubblica.

Art. 18 Commercio su aree pubbliche

1. Per le occupazioni dei posteggi per il commercio su aree pubbliche, la concessione del posteggio deve essere richiesta al comune con la presentazione dell'autorizzazione amministrativa all'esercizio dell'attività.
2. Coloro che esercitano il commercio in forma itinerante su aree pubbliche e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare le merci e a riscuotere il prezzo, e comunque non oltre 60 minuti, non sono obbligati a richiedere la concessione per l'occupazione e non sono soggetti al pagamento del canone.

Art. 19 Occupazioni abusive

1. Sono abusive le occupazioni realizzate senza previo regolare atto di concessione rilasciato dal Comune.
2. Sono altresì considerate abusive:
 - a. le occupazioni realizzate in modo difforme rispetto alle disposizioni contenute nell'atto di concessione per la parte che non è stata oggetto dell'atto di concessione o che è stata realizzata in maniera diversa da quanto prescritto nell'atto stesso;
 - b. le occupazione revocate, sospese, dichiarate decadute, scadute e non rinnovate o prorogate o per le quali sia stata comunicata la disdetta anticipata, protrattesi oltre i termini stabiliti per tali casi;
3. In caso di occupazione abusiva, il Responsabile di Servizio competente al rilascio, previa constatazione della violazione, dispone la rimozione dei materiali nonché la rimessa in pristino dello spazio o area pubblica, assegnando agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito agli occupanti medesimi delle relative spese.
4. Resta comunque a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi a causa della occupazione.

5. Alle occupazioni abusive, di cui ai commi 1 e 2, è applicata la sanzione prevista all'articolo 42, comma 4°, del presente regolamento. In entrambi i casi il pagamento delle sanzioni non sana la irregolarità della occupazione, dovendo, comunque il richiedente ottenere la concessione comunale.
6. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al precedente comma, l'abuso nella occupazione deve risultare da verbale di constatazione redatto da pubblico ufficiale.

Art. 20

Oggetto del canone di concessione

1. Le occupazioni, sia temporanee che permanenti, di cui all'art. 2 del presente regolamento costituiscono presupposto per il pagamento di un canone in base a tariffa.

Art. 21

Soggetti tenuti al pagamento del canone

1. È obbligato al pagamento del canone, di cui al presente regolamento, il titolare dell'atto di concessione e, in mancanza, l'occupante di fatto, anche abusivo, in relazione all'entità dell'area o dello spazio pubblico occupato, risultante dal medesimo provvedimento amministrativo o dal verbale di contestazione della violazione o del fatto materiale.
2. La titolarità del provvedimento, per il quale si rende dovuto il canone di concessione, spetta unicamente al soggetto che richiede l'occupazione.
3. Su richiesta del concessionario, può essere consentita la messa a disposizione dell'area e l'utilizzo di essa, per conto del concessionario, anche a persone di fiducia o al legale rappresentante del medesimo, purchè ne siano indicati anticipatamente, mediante comunicazione scritta all'ufficio competente del Comune, i rispettivi nominativi e le eventuali successive variazioni di questi.

Art. 22

Determinazione della superficie soggetta al canone

1. Ai fini della determinazione del Canone, l'entità dell'occupazione del suolo è determinata in metri quadrati mentre l'entità delle occupazioni di spazi sovrastanti o sottostanti il suolo è determinata in metri quadrati. o metri lineari.
2. La misura che deve essere presa in considerazione per applicare il canone è la superficie o i metri lineari indicati nell'atto di concessione indipendentemente dall'effettiva utilizzazione dell'area o dello spazio pubblico da parte del titolare dell'atto di concessione.
3. Le occupazioni di superfici inferiori al mezzo metro quadrato o che presentano uno sviluppo lineare inferiore al mezzo metro lineare non sono soggette al canone. Per le occupazioni di dimensione superiore le frazioni inferiori al mezzo metro quadrato o al

metro lineare sono arrotondate alla misura superiore.

4. Se l'occupazione viene realizzata su strade o su aree che sono classificate in zone o categorie diverse, ai fini della determinazione del canone, l'occupazione si intende interamente realizzata sulla strada o sull'area in cui è effettivamente compresa la maggiore superficie occupata, o, in caso di identità di superficie, sulla strada o sull'area per la quale è prevista la tariffa più elevata.
5. Le occupazioni effettuate dallo stesso titolare omogenee per finalità, caratteristiche, dimensioni ed ubicazione necessitano di un unico atto concessorio e l'applicazione del canone si effettua sulla somma delle singole superfici (area di riferimento).

Art. 23

Limiti delle occupazioni

1. Tutte le occupazioni di spazi ed aree consentite dal presente regolamento non devono comportare intralcio al pubblico transito veicolare e pedonale con particolare riguardo alle persone con limitata o impedita capacità motoria.
2. Tutte le occupazioni consentite non devono, in prossimità degli incroci stradali, ricadere all'interno dei triangoli di visibilità delle intersezioni di cui all'art. 18, comma 2 del D. Lgs. N° 285/1992 e non possono costituire ostacolo alle visuali di sicurezza per la circolazione dei veicoli né occultare in alcun modo la segnaletica stradale.
3. L'occupazione totale o parziale di aree non è consentita su sede stradale sulle quali vige il divieto di sosta e/o fermata ai sensi del vigente Codice della Strada.
4. Ogni occupazione ammessa non deve interferire con lo spazio di fermata riservato ai mezzi pubblici di qualsiasi tipo e con gli attraversamenti pedonali.
5. Nella realizzazione di tutte le strutture consentite dal presente regolamento nell'area concessa o autorizzata in occupazione dovrà essere lasciato uno spazio per il passaggio pedonale non inferiore a metri 2, fatto salvo il caso in cui la struttura da installare sia posizionata a filo del marciapiede e questo non abbia una larghezza inferiore a metri 2, purché venga lasciato uno spazio pedonale almeno pari alla larghezza del marciapiede.
6. Le limitazioni indicate ai precedenti comma 1, 2, 3, 4 e 5 possono essere derogate esclusivamente per le occupazioni effettuate nelle zone classificate a centro storico, compatibilmente con le esigenze di salvaguardia della sicurezza stradale (purché rimanga lo spazio sufficiente per il transito veicolare di almeno 3,5 metri) e con quelle del transito pedonale (con particolare riferimento alle persone a limitata o impedita capacità motoria).

Art. 24

Suddivisione del territorio comunale

Classificazione delle strade e relativi coefficienti

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per

gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade del Comune sono classificate delle tre seguenti categorie, in base alla loro importanza ricavata dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, presenze commerciali, densità di traffico pedonale e veicolare:

CATEGORIA 1:

P.zza G.Verdi – Via Roma – Via Balestra – Via Pasini - Via Pettorelli – Via Seletti – Via Della Biblioteca - Via Scarlatti - Via Vitali – Via XXV Aprile – Via Piroli – Via Dordoni – Via Maccolini - P.zza Matteotti – Via Barezzi – Via Cipelli – Via del Ferro – Vicolo del Mulino – Via Eletti – Via Muzio – Vicolo San Rocco – Vicolo Torto – Piazza Rossi – Via Zilioli

CATEGORIA 2:

rimanenti vie del capoluogo non elencate al punto 1 e P.zza Guareschi sita in Roncole Verdi

CATEGORIA 3:

altre strade del Comune – frazioni

2. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione dei canoni si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
3. Nel caso in cui l'occupazione ricada su area verde, ai fini dell'applicazione dei canoni si fa riferimento alla categoria delle strade circostanti. In presenza di categorie diverse si fa riferimento alla categoria più elevata.

Art. 25

Determinazione del canone

1. Il canone per le occupazioni è determinato moltiplicando la tariffa base per il coefficiente relativo alla categoria di ubicazione territoriale, per il moltiplicatore stabilito per ciascuna fattispecie di occupazione, per la misura dell'occupazione e per la sua durata per le occupazioni temporanee.
2. La misura base della tariffa per metro di occupazione è determinata, distintamente per ciascuna categoria, per le occupazioni permanenti e per quelle temporanee, dalla Giunta Comunale.
3. I coefficienti moltiplicatori, determinati in base al beneficio economico detraibile dall'occupazione, nonché sulla base del sacrificio imposto alla collettività sono stabiliti come segue:

OCCUPAZIONI PERMANENTI

Attività economiche non sotto elencate	1,7
Chioschi, edicole	2
Taxi	1,5
Frecce di indicazione	2,3
Impianti pubblicitari	3
Privati, Enti non commerciali	1

OCCUPAZIONI TEMPORANEE

Cantieri Edili	2,1
Banchi Mercato	1.3

Spettacolo Viaggiante	1,4
Frecce di indicazione	2,5
Impianti pubblicitari	5
Mostre esterne negozi	2
Distese sedie e tavoli	1,1
Altre occupazioni	1

Art. 26

Particolari tipologie e criteri di determinazione della relativa superficie

A) Per le seguenti particolari tipologie di occupazioni la misura è determinata come segue:

1) Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo in genere:

Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo pubblico con cavi, condutture, impianti e con qualsiasi altro manufatto, poste in essere da privati sono calcolate, ai fini della determinazione del canone, in base alla lunghezza in metri lineari.

2) Occupazioni del soprassuolo effettuata con mezzi pubblicitari

Per le occupazioni di spazi pubblici con cartelloni ed altri mezzi pubblicitari, la superficie di riferimento ai fini del canone è data dai metri lineari della proiezione al suolo dei mezzi medesimi.

3) Occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti

Per le occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti, la superficie di riferimento per la determinazione del canone è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti ed i relativi serbatoi sotterranei nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio.

4) Occupazioni aree mercatali

Per le occupazioni realizzate nell'ambito delle aree mercatali o comunque destinate all'esercizio del commercio su aree pubbliche, individuate dall'Amministrazione Comunale con specifico atto deliberativo e disciplinate con apposito regolamento, la determinazione del Canone è effettuata sulla base della superficie che risulta dall'atto di autorizzazione rilasciato ai singoli operatori commerciali. Nel caso di copertura dei banchi di vendita con tende, ombrelloni e simili, la superficie va determinata con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesime.

5) Spettacoli viaggianti e commercio in forma itinerante

Per le occupazioni con attività dello spettacolo viaggiante o nell'esercizio di mestieri girovaghi, la superficie computabile ai fini del canone è quella risultante dall'atto di autorizzazione.

Per le occupazioni nell'esercizio dell'attività commerciale in forma itinerante, la superficie di riferimento del canone è quella relativa all'effettiva occupazione.

6) Occupazioni con impalcature e cantieri per l'esercizio dell'attività edilizia

Per le occupazioni con impalcature, ponteggi, ecc. finalizzate all'esercizio dell'attività edilizia, la superficie computabile per la determinazione del canone è quella risultante dall'atto di autorizzazione. Al medesimo atto di autorizzazione occorre far riferimento per la individuazione della superficie concessa per uso cantiere.

7) Occupazioni con chioschi, tende e simili

Le concessioni, relative a chioschi, tende, tendoni e simili, sono rilasciate in conformità alle disposizioni previste e, se necessarie, o su parere dell'Ufficio addetto all'Edilizia Privata.

8) Occupazioni in occasione del carnevale

Per i posteggi assegnati in occasione della manifestazione del carnevale, il canone giornaliero viene fissato annualmente con atto della Giunta Comunale.

B) Per le seguenti tipologie di occupazione il canone è calcolato in modo forfettario a giorno e la quietanza di pagamento è equiparata al titolo concessorio:

1) Altre occupazioni particolari

- a) Sosta di mezzi d'opera per lavori di natura edile per durata non superiore a tre giorni.
- b) Occupazione di spazi mercatali effettuata dagli spuntisti;
- c) Occupazione di spazi mercatali riservati unicamente per pubblicizzare beni di largo e generale consumo, senza effettuarne la vendita

Art. 27

Determinazione del canone per le occupazioni permanenti

1. Per le occupazioni permanenti l'ammontare del canone per l'intero anno solare è determinato moltiplicando la tariffa base al metro quadrato o lineare relativa a ciascuna categoria di ubicazione, per il coefficiente moltiplicatore stabilito per ciascuna fattispecie e per la misura dell'occupazione. Il canone così determinato è stabilito per anno solare e non è frazionabile.

Art. 28

Determinazione del canone per le occupazioni temporanee

1. Per le occupazioni temporanee l'ammontare del canone è determinato moltiplicando la tariffa base al metro quadrato o lineare relativa alla categoria di ubicazione, per il coefficiente moltiplicatore stabilito per ciascuna fattispecie e per i giorni di occupazione.

Art. 29

Determinazione del canone per le occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi

1. Per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture impianti o con qualsiasi altro manufatto in genere da soggetti o organismi di erogazione dei pubblici servizi, nonché per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi si applica un canone calcolato in base a una speciale misura di tariffa.
2. Il predetto canone è determinato nella misura di legge e commisurato al numero delle utenze al 31 Dicembre dell'anno precedente. In ogni caso, l'ammontare complessivo del canone annuo, dovuto al Comune, non può essere inferiore a € 516,46.
3. Tale importo così determinato, ai sensi del comma precedente, è rivalutato annualmente, per gli anni successivi, in base all'indice Istat dei prezzi al consumo, rilevati al 31 Dicembre dell'anno precedente.

4. E' fatto obbligo alle aziende, di cui al comma 1, di comunicare all'Amministrazione comunale, entro il 31 Gennaio di ogni anno, il numero delle utenze attive.

Art. 30 Agevolazioni

1. La superficie delle occupazioni sia permanenti che temporanee eccedenti i mq. 500 mq. è calcolata in ragione dei 20%;
2. per le superfici occupate per lo spettacolo viaggiante, i primi 100 metri quadrati sono conteggiati al 50% i successivi metri quadrati fino a 1.000 sono conteggiati al 25% e gli ulteriori metri quadrati eccedenti i 1.000 sono conteggiati al 10%;
3. le agevolazioni di cui ai commi 1 e 2 sono concesse a condizione che l'occupazione sia stata regolarmente autorizzata.

Art. 31 Esclusioni

1. Sono esenti dal canone le seguenti occupazioni:
 - a) occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, da IPAB, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi dallo Stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), dei T.U.I.R., approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22.12.1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica e dalle ONLUS introdotto dagli artt. 10 e seguenti dei D.Lgs 4.12.1997 n. 460; b
 - b) occupazioni in occasione di manifestazioni pubbliche promosse dal Comune, dallo stesso patrocinate, o per le quali il Comune sostiene spese relativamente al suolo occupato dai soggetti organizzatori;
 - c) occupazioni da chiunque effettuate per la realizzazione di opere pubbliche;
 - d) occupazioni promosse per manifestazioni od iniziative a carattere politico;
 - e) occupazioni con tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza e le aste delle bandiere;
 - f) occupazioni con manufatti di abbellimento urbano come fioriere, tappeti o panchine, quando per l'utilizzo di queste ultime non viene richiesta consumazione o corrispettivo, a condizione che sia rilasciato parere positivo dall' U.T.C e dall'Ufficio di Polizia Municipale, per quanto di loro competenza;
 - g) occupazioni che rivestono carattere di utilità pubblica comunale specificatamente riconosciuta con apposito provvedimento;
 - h) occupazioni di suolo che, in relazione alla superficie o alla lunghezza complessivamente indicata nell'atto di concessione, sono complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare;
 - i) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di solennità civili e religiose: La collocazione di luminarie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al vigente regolamento di Polizia Urbana

- j) occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di manutenzione, riparazione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore a 6 ore;
 - k) occupazioni per interventi di recupero edilizio di cui lettera b), c), d) art. 31 legge 457/1978 di edifici situati nella categoria "1" di cui al precedente art. 24;
 - l) occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi od effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;
 - m) occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione dei verde (es. potatura alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi di durata non superiore alle 6 ore.
2. Le seguenti occupazioni possono avvenire senza comunicazione alcuna, con riferimento al presente regolamento, poiché esse sono soggette ad altre specifiche normative:
- a) occupazioni di aree cimiteriali, ad esclusione delle aree pertinenziali esterne;
 - b) occupazioni poste in essere per i portatori di handicap;
 - c) occupazioni sovrastanti i suoli e spazi pubblici con balconi, verande, finestre sporgenti, tende e simili fisse o retrattili e insegne pubblicitarie;
 - d) occupazioni dei sottosuolo stradale per allacciamenti fognari e con condutture di acqua potabile o di irrigazione dei fondi e, comunque, le occupazioni di suolo realizzate con innesti e allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi;
3. Non è dovuto il canone qualora nei disciplinari di concessione per occupazioni permanenti con impianti adibiti a servizi pubblici sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, previa modifica dell'atto, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione stessa.
4. Per le occupazioni non assoggettate al canone, di cui al comma 1, resta fermo l'obbligo di richiesta di rilascio dell'atto di concessione.

Art. 32 Accertamento dell'entrata

1. L'accertamento dell'entrata del canone per l'occupazione a carattere temporaneo, è costituito dal provvedimento concessorio ed avviene contestualmente al rilascio del provvedimento. Per le occupazioni di carattere permanente l'accertamento negli anni successivi a quello del rilascio avviene con l'invio di bollettino postale.

Art. 33 Modalità e termini per il pagamento del canone

1. Il versamento del canone (sia temporaneo che permanente) deve essere effettuato su apposito conto corrente postale del Comune, intestato a: "Comune di Busseto – Servizio Tesoreria", con arrotondamento per eccesso o per difetto a seconda se la frazione di euro è superiore o inferiore a € 0,50.
2. Per le occupazioni permanenti, il pagamento del canone dovuto per l'intero anno solare deve essere effettuato in unica soluzione annuale prima del ritiro dell'atto

concessorio, il cui rilascio è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione o in caso di rinnovo di cui all'art. 14 del presente regolamento, il pagamento dovrà essere effettuato entro il 30 aprile di ciascuno anno, salvo il caso di rateizzazione.

3. Per le occupazioni temporanee, il pagamento del canone va effettuato al momento del rilascio dell'atto di autorizzazione, in unica soluzione, per tutto il periodo di durata dell'occupazione, salvo il caso di rateizzazione. Per le occupazioni relative al commercio su aree pubbliche (ex commercio ambulante) con posteggio assegnato e per le occupazioni temporanee oggetto di proroga di cui all'art. 14 del presente regolamento, il pagamento del canone deve essere effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno.
4. Per importi superiori ad € 258,00 il pagamento del canone dovuto per le occupazioni permanenti e per le occupazioni effettuate dagli operatori esercenti l'attività di commercio su aree pubbliche, può essere effettuato, con le stesse modalità di cui al comma 1, in 2 rate di eguale importo, aventi scadenza 30/04 e 30/09. La prima rata deve comunque essere corrisposta all'atto del rilascio della concessione. In caso di reiterata irregolare corresponsione delle rate viene a decadere il beneficio della rateizzazione.
5. Per importi superiori ad € 258,00, il pagamento dovuto per le occupazioni temporanee, escluse le occupazioni effettuate nelle giornate del carnevale, può essere versato in due rate uguali, con le stesse modalità di cui al comma 1, la prima al ritiro dell'atto di concessione e la seconda entro la metà del periodo di occupazione.
6. In caso di reiterata irregolare corresponsione delle rate viene a decadere il beneficio della rateizzazione.
7. Il canone per l'occupazione non è dovuto se l'importo è minore di € 5,00

Art. 34 Rimborsi

1. La semplice dichiarazione di non avere effettuato l'occupazione non comporta restituzione del canone dovuto in base all'atto concessorio.
2. Alla restituzione delle somme erroneamente versate dall'occupante a titolo di canone per occupazione provvede l'ufficio che gestisce il canone. Il procedimento relativo deve essere esaurito entro 180 giorni dalla data di presentazione della richiesta di rimborso, che l'interessato deve comunque presentare.
3. Il diritto al rimborso delle somme versate e non dovute dal concessionario deve essere esercitato entro 5 anni dalla data del pagamento o da quella in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
4. Non si effettua il rimborso del canone qualora sia di ammontare inferiore a € 5,00

Art. 35 Interessi legali

1. Sul canone versato in ritardo al comune si calcolano gli interessi legali, con decorrenza dal giorno in cui il pagamento doveva essere effettuato.

2. Gli stessi interessi di cui al comma 1 si calcolano sulle somme dovute a titolo di indennità per le occupazioni abusive.
3. Sulle somme o sulle maggiori somme versate al comune dal titolare della concessione e non dovute, si calcolano gli interessi legali con decorrenza dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento fino a quello dell'effettiva restituzione dell'importo. Oltre agli interessi, il titolare della concessione non potrà richiedere alcuna somma a titolo di risarcimento danni.

Art. 36 Sanzioni

1. Per l'omesso pagamento del canone si applica la sanzione amministrativa pecuniaria d'importo pari al 30 per cento del canone.
2. Per omesso pagamento deve intendersi, per le occupazioni permanenti e temporanee, l'inadempimento protratto oltre 30 giorni decorrenti dalla data di scadenza stabilita. Parimenti deve intendersi per omesso pagamento l'ipotesi di mancato versamento della prima rata protratto oltre i 30 giorni di cui sopra.
3. La sanzione stabilita nel comma 1 è ridotta al 10 per cento nel caso di versamento del canone o delle rate stabilite entro il termine di 30 giorni.
4. Per le occupazioni abusive di cui all'art. 19 del presente regolamento, accertate mediante verbale di contestazione redatto da pubblico ufficiale competente, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore nell'ammontare al canone evaso maggiorato del 50% e non superiore al doppio della stessa somma prevista per una occupazione legittima di pari area. E' prevista una sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi ad opera dell'occupante abusivo, da imporre da parte del pubblico ufficiale che procede.
5. Per le violazioni alle norme del presente Regolamento, in ordine alle quali non è prevista alcuna specifica sanzione, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da venticinque a cinquecento euro, disposta dall'art. 16, comma 1, della legge 16 gennaio 2003 n. 3.
6. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente Regolamento sono applicate con l'osservanza delle disposizioni – in quanto compatibili – comprese nel Capo I, Sezioni I e II della legge 24/11/81, n. 689 e successive modificazioni e nella legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.

Art. 37 Riscossione coattiva

1. La riscossione delle somme dovute a titolo di canone e delle relative sanzioni o penali non pagate alle scadenze stabilite è effettuata coattivamente mediante il sistema dell'ingiunzione di cui al R.D. 14.04.1910, n. 639.
2. Le spese per l'espletamento della procedura coattiva sono addebitate all'occupante debitore e recuperate con il procedimento di cui al comma 1.

3. Con le stesse modalità sono recuperate le spese sostenute dal comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per il ripristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

Art. 38
Contenzioso

1. Le controversie riguardanti il procedimento amministrativo della concessione per le occupazioni del suolo pubblico, disciplinate dal presente Regolamento, sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
2. Le controversie concernenti l'applicazione del canone di concessione restano riservate all'Autorità giudiziaria ordinaria.

Art. 39
Entrata in vigore del presente regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2009.
2. Per quanto non disposto dal regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.